



COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
REGISTRO GENERALE N. 226 – 15-09-2026

COPIA

CODICE CIG:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO, DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DEL RELATIVO ELENCO PREZZI PER L'ADESIONE DI DITTE SPECIALIZZATE FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DA UTENZE DOMESTICHE PRIVATE DEL TERRITORIO COMUNALE (ART. 2, COMMA 4-BIS, L.R. 17/2003)..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato il decreto del Sindaco nr. 7 in data 17 febbraio 2026 di nomina del Responsabile dell'area Gestione del Territorio;

Viste:

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 dicembre 2025 avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2026/2028 – ESAME ED APPROVAZIONE" con la quale è stato approvato il DUPS per gli anni 2026/2028;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29 dicembre 2025 avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026/2028 – ESAME ED APPROVAZIONE" con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2026/2028;
- ✓ la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 28 gennaio 2026 con la quale sono stati affidati ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie in entrata ed in uscita relative all'esercizio finanziario per l'anno 2026;

Richiamata la Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", la quale individua precise disposizioni per la dismissione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nell'intero territorio nazionale.

Richiamata la Legge Regionale della Lombardia 29 settembre 2003, n. 17, recante "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", ed in particolare l'art. 2, comma 4-bis, il quale promuove l'attivazione di convenzioni da parte degli enti locali con ditte abilitate per agevolare lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto a favore delle utenze civili private.

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), e specificamente il Titolo IX, Capo III, concernente la "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto", che impone rigorosi requisiti tecnici e sanitari per le attività di rimozione, trasporto e smaltimento, inclusa la previa predisposizione e trasmissione del Piano di Lavoro all'ATS territorialmente competente (art. 256).

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), con particolare riferimento all'art. 212, che prescrive l'obbligatoria iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le imprese che svolgono attività di bonifica e di trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

Richiamati:

— La Deliberazione della Giunta Regionale di Regione Lombardia n. XII/5734 del 09/02/2026, avente ad oggetto "Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi agli Enti locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione – Ed. 2026";
— Il Decreto della Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia n. 2486 del 26/02/2026 di adozione del relativo "Bando per l'assegnazione di contributi agli Enti locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione – Ed. 2026" (di seguito, "Bando Regionale"), avente una dotazione finanziaria complessiva di € 11.500.000,00.

Evidenziato che il citato Bando Regionale 2026 (paragrafo C.1a) stabilisce che le domande di finanziamento degli Enti Locali lombardi debbano essere trasmesse telematicamente tramite la piattaforma "Bandi e Servizi" a decorrere dalle ore 9.00 del giorno 08/09/2026 e fino alle ore 16.00 del giorno 10/11/2026.

Evidenziato in particolare che la procedura di assegnazione dei contributi regionali è di tipo valutativo a graduatoria (paragrafo C.2) basata su criteri tecnici dettagliati al paragrafo C.3c, il quale stabilisce al punto "PREMIALITÀ" l'assegnazione di **punti 5 (cinque)** per gli Enti locali che abbiano in essere, alla data di presentazione della domanda, una convenzione per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze private ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis della l.r. n. 17/2003.

Rilevato che l'Amministrazione Comunale di Chignolo d'Isola intende presentare istanza di contributo nell'ambito del citato Bando Regionale per il finanziamento a fondo perduto fino al 100% dell'importo della spesa ammissibile (entro la soglia di € 350.000,00 per singolo intervento) per la rimozione e sostituzione di coperture contenenti amianto su edifici di proprietà pubblica comunali.

Considerato che, al fine di garantire la massima probabilità di posizionamento utile nella graduatoria regionale definitiva, risulta indispensabile per il Comune di Chignolo d'Isola beneficiare della premialità di punti 5 sopra descritta, attivando e formalizzando tempestivamente con ditte abilitate una specifica convenzione per lo smaltimento dell'amianto domestico a favore dei propri privati cittadini.

Tenuto Conto che l'attivazione di tale convenzione persegue l'obiettivo strategico e prioritario di salvaguardare la salute pubblica e tutelare l'ambiente locale, agevolando economicamente i cittadini residenti mediante l'offerta di tariffe calmierate e predefinite per interventi di bonifica di piccole quantità di materiali contenenti amianto (lastre, canne fumarie, piccoli serbatoi) fino a un quantitativo massimo di 500 kg per singola utenza domestica.

Ritenuto di procedere all'approvazione dello schema di Avviso Esplorativo per la ricezione di manifestazioni di interesse da parte di ditte in possesso dei necessari requisiti di legge (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A e 5, regolarità contributiva DURC, idonee polizze assicurative RCT/RCO estese al rischio amianto), nonché dello schema di Convenzione e del relativo Elenco Prezzi Base di riferimento.

Precisato che i criteri di selezione per l'affidamento e la sottoscrizione della convenzione con gli operatori economici interessati saranno i seguenti:

- 1. Sconto percentuale offerto sui prezzi dell'Elenco Prezzi Base (Criterio Maggioritario - Peso 70%):** volto a massimizzare il risparmio economico diretto a favore dei privati cittadini;
- 2. Vicinanza al territorio (Criterio Minoritario - Peso 30%):** misurato sulla base della distanza in chilometri della sede operativa/logistica dell'impresa rispetto al Comune di Chignolo d'Isola, volto a favorire ditte con insediamento limitrofo per garantire tempestività d'intervento, facilità di contatto e riduzione dell'impatto ambientale legato ai trasporti.

Dato Atto che la presente procedura non comporta alcun onere finanziario, impegno di spesa o riflesso contabile sul bilancio del Comune di Chignolo d'Isola, in quanto i costi degli interventi eseguiti presso le utenze domestiche private saranno interamente e direttamente corrisposti dai cittadini committenti alle ditte convenzionate applicando le tariffe calmierate risultanti dal ribasso offerto.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, l'avvio di una procedura esplorativa finalizzata alla stipula di una Convenzione per l'agevolazione e il calmieramento delle tariffe di rimozione, trasporto e smaltimento di piccole quantità di manufatti in cemento-amianto provenienti da utenze domestiche del territorio del Comune di Chignolo d'Isola, ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis della L.R. n. 17/2003.

2. Di approvare lo schema di Avviso Esplorativo (Allegato 1), lo Schema di Convenzione (Allegato 2) e l'Elenco Prezzi Base (Allegato 3), i quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di stabilire che l'individuazione della/e ditta/e idonea/e alla sottoscrizione della Convenzione avverrà mediante valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in base ai criteri indicati in premessa (Sconto offerto sui prezzi base, peso 70%; Vicinanza al territorio, peso 30%).

4. Di dare mandato all'Ufficio Tecnico — Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso Esplorativo sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio online, per un periodo di giorni 10 (dieci), garantendo la massima diffusione.

5. Di dare atto che la convenzione avrà validità di anni 2 (due) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo scritto per un ulteriore biennio su concorde volontà delle parti.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile né comporta impegni di spesa o oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vavassori Mascia

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

=====

Si attesta la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vavassori Mascia

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

=====

Questa determinazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi (art. 124 del Testo unico Enti Locali n. 267/2000).
